

LAURA PEPE (MILANO)

A PROPOSITO DI UNA LEGGE SICELIOTA SULL'OMICIDIO*

Nel corso di una campagna di scavi condotta tra il 1903 e il 1905 nella località di Monte S. Mauro presso Caltagirone, Paolo Orsi rinvenne una dozzina di piccoli frammenti di lamine bronzee, sui quali, seppur con molte lacune, è leggibile un'iscrizione bustrofedica in alfabeto calcidese e dialetto ionico datata alla seconda metà del VI secolo a.C.¹. Alcuni elementi significativi permettono di ricostruire la storia di queste lamine: innanzitutto, nove dei dodici frammenti ritrovati sono opistografi², e riportano sul *recto* e sul *verso* formule simili e ricorrenti; in secondo luogo, un frammento angolare rinvenuto³ mostra il segno di un taglio netto che ha troncato a metà orizzontalmente le lettere scritte sul rigo iniziale del *verso*, rigo che invece è integro sul *recto*: indizio, questo, di un riutilizzo successivo delle lamine. La combinazione di queste due circostanze – formule ricorrenti e riutilizzo – fa pensare che sul documento siano state riportate due differenti redazioni dello stesso testo, di cui una, quella sul *recto*, più recente rispetto a quella contenuta nel *verso*⁴. Altro fattore significativo è l'assenza di scrittura su un lato di tre dei frammenti

* Nelle tavole riportate di seguito al presente contributo si riproducono i disegni di Rosario Carta, pubblicati da Paolo Orsi, *Di un'anonima città siculo-greca a Monte S. Mauro presso Caltagirone*, in *Monumenti Antichi dei Lincei*, 20 (1910) 831ss.

¹ P. Orsi, *Di un'anonima città* cit. 729ss. (nell'articolo, alle coll. 831-844, è contenuto anche il contributo epigrafico per la lettura e l'integrazione del testo di D. Comparetti). Le lamine – oggi esposte al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, con il numero di inventario 30839 – sono state ripubblicate da V. Arangio Ruiz/A. Olivieri, *Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano 1925, 171ss., con il titolo *lex incertae civitatis de homicidio*, e si trovano poi in *SEG* IV.64. I frammenti rinvenuti dovevano appartenere ad almeno due lamine, come si ricava dalla circostanza che due di essi (il 4 e il 5) hanno conservato l'angolo superiore destro: Orsi, *Di un'anonima città* cit. 831s.; F. Cordano, *Le leggi calcidesi di Monte San Mauro di Caltagirone*, in *Decima Miscellanea greca e romana*, Roma 1986, ora in Ead., *Studi Siciliani. Miscellanea (1974-2000)*, Milano 2000, 211ss., part. 221. Per la datazione si rimanda a Orsi, *Di un'anonima città* cit. 845s.

² Si tratta dei frr. 1,3,5,6,7,8,9,10,11.

³ Si tratta del fr. 5; si vedano al proposito le osservazioni di Comparetti, in Orsi, *Di un'anonima città* cit. 111-114.

⁴ Orsi, *Di un'anonima città* cit. 845.

superstiti: ciò dà credito all'ipotesi che la seconda redazione sia stata dettata dalla necessità di aggiunte, ovvero di varianti più dettagliate, rispetto alla prima⁵.

Le lamine dovevano essere esposte in pubblico, come confermano tanto la verosimile funzione pubblica dell'edificio in cui esse sono state ritrovate⁶, quanto, soprattutto, il contenuto del documento, su cui doveva essere incisa una legge sull'omicidio. A far pensare a una legge, infatti, è la struttura scandita e articolata del testo, su cui dovremo tra breve soffermarci; che poi questa legge trattasse di omicidio si desume da alcuni vocaboli significativi che, seppur mutili, si leggono su alcuni dei frammenti. Si riconoscono in almeno cinque circostanze, infatti, vocaboli legati alla radice *phon-*: i termini sono stati ricondotti in quattro casi al sostantivo *phoneus* (fr. 1 *recto*, l. 1; 3 *recto*, l. 9; 3 *verso*, l. 5; 6 *verso*, l. 1) e una volta all'aggettivo *phonios* (fr. 6 *recto*, l. 2)⁷; ancora, su un frammento (fr. 3 *recto*, l. 7) si legge con ogni verosimiglianza il termine in caso dativo *tha]natoi*⁸; ed è infine possibile, benché in questo caso l'ipotesi sia più labile, che le lettere *nai*, sul fr. 6 *recto*, l. 1, rappresentino la terminazione di un infinito, che potrebbe essere *tethna]nai* oppure *kte]nai*⁹.

Questa legge sull'omicidio, come si è prima accennato, è scritta in alfabeto calcidese, ed è stata inoltre rinvenuta in un insediamento che, come i più recenti scavi archeologici hanno dimostrato, doveva segnare l'estrema propaggine dell'estensione territoriale verso l'interno delle colonie calcidesi di Catania e di Leontini, a segnare il confine rispetto all'area di influenza dorica facente capo a

⁵ Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 221.

⁶ Orsi, *Di un'anonima città* cit. 736ss. ritenne che tale edificio, da lui denominato *anaktoron* e datato attorno all'VIII secolo, dovesse essere la dimora del capo tribù indigeno. Per i più moderni orientamenti della dottrina in merito al problema della funzione (sacrale o pubblica) del cosiddetto *anaktoron*, si rimanda per tutti a U. Spigo, *L'anonimo centro greco di Monte s. Mauro di Caltagirone nel quadro dell'arcaismo siceliota: prospettive di ricerca*, in *Decima Miscellanea greca e romana*, Roma 1986, 1ss., part. 5ss., 9s. e rull. ntt., più propenso da parte sua a ritenere che l'edificio in questione avesse carattere pubblico; nello stesso senso anche Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 213ss.

⁷ In particolare (segnalo d'ora in poi con il solo nome gli autori delle integrazioni proposte; le opere in cui queste sono riportate sono state menzionate *supra*, nt. 1): *phone[a*, fr. 1 *recto*, l. 1 (Arangio Ruiz/Olivieri); *phon[e]a[s*, fr. 3 *recto*, l. 9 (Comparetti); *phon[eas*, fr. 3 *verso*, l. 5 (Comparetti); *pr]os phone[as*, fr. 6 *verso*, l. 2 (Comparetti); *ph]oniai*, fr. 6 *recto*, l. 2 (Comparetti). Comparetti, peraltro, proponeva di leggere *pho]niai* anche al fr. 2, l. 4: ma nell'apparato di Arangio Ruiz/Olivieri si sottolinea come la seconda lettera del rigo, identificata da Comparetti come *i*, è più verosimilmente *t*, per cui l'integrazione proposta non può essere accettata.

⁸ L'integrazione è di Arangio Ruiz/Olivieri; Comparetti, al contrario, postulava *-s* finale in luogo di *-i*, e leggeva quindi *tha]natos*.

⁹ Al riguardo Arangio Ruiz/Olivieri annotano: «*tethna]nai*, *kte]nai* vel *quid simile splendendum*».

Gela¹⁰: esporre a Monte S. Mauro la legge di una colonia calcidese, se non addirittura una legge comune all'intera area calcidese, era dunque una chiara operazione antigelo¹¹. Ora, la natura calcidese della legge rende opportuno almeno un accenno a quel complesso di disposizioni, tradizionalmente conosciute come *nomima Chalkidikà*, che le fonti antiche attribuivano a Caronda di Catania¹². Questo corpus di norme caratteristiche era ben noto a Tucidide, il quale, parlando della fondazione di Imera da parte di coloni calcidesi provenienti da Zancle e di esuli siracusani, ricorda che la lingua affermatasi nella colonia fu un misto tra il dorico e il calcidese, mentre soltanto calcidesi furono le istituzioni – *nomima Chalkidikà*, appunto – che ebbero il sopravvento¹³. Anche Platone, nella *Repubblica*, individua una specifica legislazione calcidese accanto a quella dorica e a quella attica, indicando inoltre i nomi dei padri delle tre: rispettivamente Caronda, Licurgo e Solone¹⁴. Sono peraltro diversi gli autori che nominano Caronda additandolo come l'autore di tale "codice", uno tra i primi scritti, destinato ad avere una fortuna straordinaria: le sue leggi vennero infatti adottate non solo nelle città calcidesi della Sicilia e della Magna Grecia¹⁵, ma a quanto pare anche nella penisola calcidica¹⁶, nell'isola di Kos¹⁷, e nella città di Mazaka, in Cappadocia¹⁸; esse, inoltre, erano ben note nella stessa Atene¹⁹. Alla luce di ciò, risulta poco rilevante la questione relativa

¹⁰ *Contra Orsi, Di un'anonima città* cit. 845, considerava Monte S. Mauro come un insediamento gelese, e giustificava quindi la presenza di leggi calcidesi in quest'area con l'ipotesi che esse fossero state «messe fuori uso e forse rubate in una scorrieria». Per l'evidenza offerta dalle più recenti indagini archeologiche si rimanda a Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 219s. (con relativa bibliografia) ed Ead., *L'evoluzione sociale dei Calcidesi di Sicilia*, in *Tredicesima Miscellanea greca e romana*, Roma 1988, ora in *Studi Siciliani* cit. 303ss., part. 306s.

¹¹ Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 217.

¹² Tra le fonti che indicano Catania come patria di Caronda ricordiamo Arist. *Pol.* 1274 a 23; Porph. *Vit. Pyth.* 21; Iambl. *de Vit. Pythag.* 7.33; 27.130; 30.172; 36.267. Isolata l'opinione di E.A. Freeman, *The History of Sicily from the earliest Times*, Oxford 1891-94, II, 399ss., secondo il quale Caronda proveniva da Sibari: contro tale posizione si rimanda a C.F. Crispo, *Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia*, Roma 1940, 9.

¹³ Thuc. 6.5.1.

¹⁴ Plat. *Resp.* 599 d-e.

¹⁵ Plat. *Resp.* 599 e; Aristot. *Pol.* 1274 a 23; in particolare, per il codice di Caronda vigente a Reggio cfr. Heracl. Lemb. fr. 55 ed Ael. *V.H.* 3.17, il quale aggiunge che Caronda giunse a Reggio dopo essere stato esiliato dalla patria Catania, notizia della cui attendibilità dubita tuttavia T.J. Dunbabin, *The Western Greeks. The History of Sicily and South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 b.C.*, Oxford 1948, 74.

¹⁶ Aristot. *Pol.* 1274 b 23.

¹⁷ Herond. *Mim.* 2.46ss.

¹⁸ Strab. *Geogr.* 12.2.9.

¹⁹ Athen. *Deipn.* 14.10.40, che cita al riguardo Ermippo di Smirne: *êdonto de Athênèsi kai hoi Charôndou nomoi par'oinon*. Il passo è stato oggetto di molteplici discussioni, non solo per la proposta di A. Hecker (*Epistolae criticae ad F.G. Schneidewinum V. Cl.*, in

alla storicità di Caronda, posta da una parte della dottrina contemporanea²⁰. Ciò che conta, infatti, è solamente la consapevolezza, da parte delle fonti antiche, dell'esistenza di norme caratteristiche comuni all'intera area calcidese – ben distinte da quelle di matrice attica o dorica –, che si diffusero con ogni probabilità grazie al tramite della madrepatria²¹, e che si svilupparono in modo tale da non alterare il modello originario, attribuito all'antico legislatore Caronda.

Quale fosse poi il contenuto specifico di queste leggi è molto difficile dire: Aristotele, nella *Politica*, tramanda poche ma preziose notizie, che saranno oggetto di successiva analisi. Maggiori informazioni si trovano in autori più tardi, principalmente Diodoro Siculo e Stobeo, che rappresentano tuttavia fonti per più versi infide. A tacer d'altro, Diodoro, nel suo corposo resoconto delle leggi di Caronda²², attribuisce a quest'ultimo molte disposizioni che da fonti più attendibili sono invece riferite a Zaleuco di Locri, secondo la tradizione il primo autore di un "codice" scritto²³. Inoltre, lo storico risente fortemente della tradizione che vuole

Philologus 5 [1850] 421) di emendare *Athênêsi* in *Katanêsi*, ma anche per la possibilità che le leggi fossero cantate (tant'è che [Arist.] *Probl.* 919 b-920 a, ricorda che le melodie note come *nomoi* vennero così chiamate dalle leggi che, prima di essere scritte, venivano cantate per poter essere ricordate più facilmente). Per l'intera questione si rimanda a L. Piccirilli, «*Nomoi*» cantati e «*nomoi*» scritti, in *Civiltà Classica e Cristiana* 2 (1981) 7ss. e a J. Triantaphyllopoulos, *Cantar le leggi*, in *Atti della Accademia Mediterranea delle Scienze* 1 (1983) 27ss.

²⁰ K.J. Beloch, *Griechische Geschichte*, I² 1, Strassburg 1912, 350 e I² 2, 1913, 257s.; A. Delatte, *Essai sur la politique pythagoricienne*, Liège-Paris 1922, 177. I dubbi sulla reale esistenza di Caronda furono sollevati dal fatto che il suo nome, derivato da Charon (il traghettatore dei morti che in origine doveva indicare il Sole), richiama quello di una divinità solare, proprio come quello di Zaleuco, legislatore di Locri (la cui storicità venne già messa in dubbio da Timeo di Tauromenio: cfr. *Cic. de Leg.* 2.6.5) e dello spartano Licurgo; a riaffermare la storicità di Caronda fu G. De Sanctis, *Storia dei Greci*, 1, Firenze 1939, 469, la cui opinione rimane oggi quella dominante. Per una diversa interpretazione dell'abbondante materiale leggendario contenuto nelle fonti relative agli antichi legislatori cfr. A. Szegedy-Maszak, *Legends of the Greek Lawgivers*, in *GRBS* 19 (1978) 199ss.

²¹ Arist. 1274 b 23-24, a proposito di Androdama di Reggio mandato come legislatore per i calcidesi di Tracia; sul punto cfr. Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 75; F. Cordano, *Leggi e legislatori calcidesi*, in *Sesta Miscellanea greca e romana*, Roma 1978, 89ss., part. 90s.; G. Camassa, *La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche della Calabria in età arcaica e classica*, in *AA.VV.*, *Storia della Calabria antica*, Roma 1987, 619.

²² Diod. 12.11-19.

²³ Eph. *FGrHist.* 70 F 139 *apud* Strab. 6.1.8; Eus. *Chron.* p. 86 Schöne. Lo stretto rapporto tra Zaleuco e Caronda è peraltro sottolineato da molti autori: Ael. *V.H.* 3.17; Porphy. *Vit. Pyth.* 21; Iambl. *De vit. Pythag.* 7.33; 30.172; Sen. *Ep.* 90.6; Aristotele riporta, senza darle eccessivo credito, la notizia secondo cui il legislatore di Locri sarebbe stato maestro del catanese (Arist. *Pol.* 1274 a 25ss.); ma esiste in effetti anche un'opposta tradizione che fa di Zaleuco il discepolo di Caronda (Theodoret. *de Cura Graec. aff.* 9.8.221). Circa la possibilità di distinguere, tra le leggi riportate da Diodoro, quelle di Caronda e di

Caronda discepolo di Pitagora²⁴, con il risultato che molte tra le leggi che egli gli attribuisce appaiono più delle massime morali che non delle norme giuridiche²⁵. La stessa considerazione vale per Stobeo: un chiaro influsso del pensiero pitagorico, e forse anche stoico²⁶, si avverte nel proemio²⁷ che, a suo dire, Caronda avrebbe utilizzato come introduzione per le sue leggi, e la cui genuinità è peraltro messa in dubbio dal fatto che esso è per il resto sconosciuto alle fonti²⁸. Risulta dunque evidente che è necessaria molta cautela nel riconoscere come calcidesi le norme

Zaleuco, cfr. E. Ciaceri, *Storia della Magna Grecia*, II, Milano 1940, 32ss.; G. Vallet, *Rhègion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités chalcidiennes du détroit de Messine*, Paris 1958, 317.

²⁴ Nello stesso senso cfr. Diog. Laert. 8.16; Porphy. *Vit. Pyth.* 21; Iambl. *De vit. Pythag.* 7.33; 27.130; 30.172; Sen. *Ep.* 90.6; al riguardo si rimanda a F.E. Adcock, *Literary Tradition and Early Greek Code-Makers*, in *Cambridge Historical Journal* 2 (1927) 95ss., part. 102ss.; Crispo, *Contributo* cit. 130; B. Pace, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, III, Genova 1945, 248s.; Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 73s.; Vallet, *Rhègion et Zancle* cit. 314s.; Szegedy-Maszak, *Legends* cit. 203s.

²⁵ Alle osservazioni svolte nel testo va poi aggiunto il fatto che Diodoro, prima di citare le norme di Caronda, rammenta che egli venne scelto per dare leggi a Turi, la colonia panellenica fondata da Atene per volontà di Pericle sulle ceneri dell'antica Sibari, nel 444/443 a.C. Mentre la notizia di Diodoro è confermata da Val. Max. 6.5 *ext.* 4 e da Schol. ad Plat. *Resp.* 599 e, altri autori riferiscono ora che Turi adottò il "codice" di Zaleuco (Eph. *FGrHist.* 70 F 139 *apud* Strab. 6.1.8; Athen. *Deipn.* 11.117, 508 a), ora che la costituzione della città fu opera di Protagora, il filosofo amico di Pericle (Diog. Laert. 9.50); per l'analisi delle fonti e della questione nel suo complesso si rimanda ad Adcock, *Literary Tradition* cit. 104s.; Ciaceri, *Storia della Magna Grecia* cit. 33; Crispo, *Contributo* cit. 10ss. In ogni caso, l'informazione di Diodoro si presenta dubbia anche per il fatto che egli assegna Caronda a una città diversa rispetto a quella tradizionalmente indicata come sua patria, Catania (per cui cfr. *supra*, nt. 12), e inoltre colloca il legislatore in un'epoca ben più recente rispetto al VI secolo, a cui egli va piuttosto attribuito sulla base di più attendibili fonti: un *terminus ante quem* è al riguardo fornito dalla notizia di Heracl. Lemb. *Exc. Pol.* 55, secondo il quale Reggio avrebbe fatto uso delle leggi di Caronda prima della tirannide di Anassila, la cui presa di potere risale al 494 a.C. (sul punto si veda, per tutti, Cordano, *Leggi e legislatori calcidesi* cit. 90ss. ed Ead. *L'evoluzione sociale* cit. 307s.). Tali deformazioni giustificano poi il fatto che Diodoro finisce anche per sminuire l'originalità di Caronda quando afferma che, nello svolgere il suo compito di dare leggi alla città, egli «esaminò le legislazioni di tutti i popoli, scelse i principi migliori e li registrò nelle sue leggi» (Diod. 12.11.4; va tuttavia sottolineato che il tema della scelta delle leggi migliori in uso presso altre popolazioni è ricorrente nelle biografie dei legislatori greci più illustri, come ha dimostrato Szegedy-Maszak, *Legends* cit. 204s.).

²⁶ Sul punto si rimanda a M. Mühl, *Die Gesetze des Zaleukos und Charondas*, in *Klio* 22 (1929) 105ss. e 432ss., part. 118ss. e 347; Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 71.

²⁷ Stob. *Anth.* 44.2.24; menzione di tale proemio si trova anche in Cic. *de Leg.* 2.6.

²⁸ Platone (*Leg.* 722 e) rivendica a se stesso il primato nell'uso di un proemio introduttivo a leggi; sul valore del proemio di Stobeo si rimanda a Delatte, *Essai* cit. 177ss.; Crispo, *Contributo* cit. 131; Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 68 ss; Vallet, *Rhègion et Zancle* cit. 314 nt. 7.

ricordate da Diodoro e Stobeo; tanto più che il tentativo di riportare con certezza al nome di Caronda alcune leggi presenti in queste fonti, condotto negli anni passati da diversi studiosi, non ha prodotto alcun risultato definitivo²⁹.

Alla scarsità e incertezza delle notizie si aggiunge poi il fatto che la tradizione letteraria non ricorda alcuna legge di Caronda sull'omicidio. Vero è, tuttavia, che Aristotele in un passo della *Politica* attribuisce una normativa in materia ad Androdama³⁰: questi, chiamato come legislatore dai Calcidesi di Tracia, probabilmente portò qui le leggi della sua città, Reggio, dove vigeva il codice di Caronda; nulla tuttavia lo Stagirita aggiunge circa il contenuto di tali disposizioni sull'omicidio. Più puntuale è l'informazione contenuta in un altro passo della *Politica*, ove si dice che a Cuma – verosimilmente la colonia calcidese della Magna Grecia e non Cuma eolica³¹ – vigeva la regola per cui l'imputato di un processo per omicidio era ritenuto colpevole se l'accusatore produceva un numero bastevole di testimoni presi tra i suoi parenti più stretti³²: dato che, forse, potrà essere di qualche utilità nel contesto di quanto risulta leggibile sulle nostre lamine.

Della struttura e del contenuto di queste dovremo ora occuparci: il confronto tra i dati riferiti dalla tradizione letteraria e gli elementi più certi che possono essere complessivamente individuati nell'iscrizione potrà servire a formulare delle ipotesi circa il tenore generale del nostro documento³³.

Innanzitutto, si può affermare con sicurezza che la legge era articolata in modo tale da comprendere e da descrivere diverse fattispecie: lo conferma infatti la frequente ricorrenza di *ian* (attico *ean*), accompagnato una volta dalla particella *de*³⁴,

²⁹ Per una sintesi dello *status quaestionis* si rimanda ad Arangio Ruiz/Olivieri, *Inscriptiones* cit. 189ss. (le pp. 195-227 raccolgono tutte le testimonianze letterarie che riportano presunte leggi di Zaleuco e Caronda); M. Mühl, *Die Gesetze* cit. part. 432ss.; Crispo, *Contributo* cit. 116ss.; Ciaceri, *Storia della Magna Grecia* cit. 32ss. e 143s. Una recente panoramica sulla legislazione di Caronda si trova in S. Link, *Zur archaischen Gesetzgebung in Katane und im epizephyrischen Lokroi*, in *Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich*, hrsg. von H.-J. Gehrke, Tübingen 1994 (*ScriptOralia* 66), 165ss.

³⁰ Arist. *Pol.* 1274 b 23.

³¹ In questo senso cfr. G. Smith, *Early Greek Codes*, in *CPh* 17 (1922) 187ss., part. 189; R.J. Bonner/G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, I, Chicago 1930, 79 nt. 2.

³² Arist. *Pol.* 1269 a 1. Per un'interpretazione di questa legge come «customary practice which was seized upon by the legislator and introduced into the code» cfr. Smith, *Early Greek Codes* cit. 193.

³³ Un esame complessivo della legge è stato svolto, in un breve articolo, da Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. e *L'evoluzione sociale* cit. 307s. Qualche accenno si trova anche in Pace, *Arte e civiltà* cit. 255s.; Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 128s.; Vallet, *Rhègion et Zancle* cit. 318; E. Cantarella, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976, 83 e nt. 16; G. Maddoli, *Il VI e il V secolo a.C.*, in *Storia della Sicilia, II*, Napoli 1979, 23, 94 nt. 55; Camassa, *La codificazione delle leggi* cit. 619.

³⁴ L'espressione *ian de* è leggibile per intero sul fr. 1 *recto*, l. 5; *ian* soltanto si legge chiaramente sul fr. 3 *recto*, l. 3 (che Arangio Ruiz/Olivieri hanno proposto di integrare

gli editori hanno spesso integrato il *de* dopo la congiunzione ipotetica, e questa integrazione, oltre a essere confortata dal raffronto con la celebre legge di Draconte in cui pure le singole previsioni sono introdotte da *ean de*³⁵, risulta abbastanza attendibile quando *ian* è preceduto sull'epigrafe da un segno simile ai nostri due punti: questo infatti, nella maggior parte delle sue occorrenze, sembra avere la funzione di dividere i diversi commi in cui la legge è strutturata. Analoga funzione di scansione tra i diversi articoli della legge doveva assolvere anche il pronome relativo indefinito *hostis*, che, tra attestazioni sicure e integrazioni attendibili, si legge in sette circostanze³⁶. L'impressione generale, dunque, è che si tratti di una legge estremamente minuziosa, dettagliata e puntuale, caratteristiche che ben si accordano con la *akribeia* che Aristotele affermava essere la più apprezzabile qualità di Caronda³⁷, e che si segnalò come uno dei tratti distintivi delle leggi calcidesi: la medesima precisione si riscontra infatti nella legge di Kos attribuita a Caronda di cui è menzione nel secondo *Mimiambos* del poeta alessandrino Eronda, e nella quale erano previste pene pecuniarie differenziate per diversi reati, dettagliatamente elencati³⁸.

Sebbene la frammentarietà del testo non permetta di stabilire il contenuto delle diverse fattispecie, nondimeno qualche ipotesi può essere formulata anche a partire dai termini isolati, soprattutto quando questi offrono occasione per un confronto con le informazioni che le fonti letterarie ci hanno lasciato. Ci soffermeremo quindi ad analizzare i vocaboli la cui lettura si può ricostruire con un buon livello di certezza.

Alcuni termini significativi, che ricorrono con ogni verosimiglianza su diversi frammenti, sembrano mostrare la partecipazione della famiglia alla persecuzione dell'omicida: si tratta di *ui[os o ui]leon* (Comparetti, fr. 2, l. 2), di *pai]das* (Arangio Ruiz/Olivieri, fr. 3 *recto*, l. 6), di *gamb]ron o penthe]ron* (Arangio Ruiz/Olivieri, fr. 7 *recto*, l. 4), e di un sostantivo a tema *anephsio-* (Arangio Ruiz/Olivieri, fr. 8 *verso*, l. 4). Sono gli stessi vocaboli che compaiono nella legge di Draconte³⁹, la quale è

con *pron]ian*: ma a mio avviso è più plausibile leggere nella parola la consueta congiunzione ipotetica: vedi *infra*, nel testo), con qualche dubbio sul fr. 5 *verso*, l. 4 e sul fr. 9 *recto*, l. 1. Ancora, si segnalano le integrazioni *ia[n de* al fr. 7 *recto*, l. 2 (Comparetti); *i[an de* al fr. 7 *verso*, l. 7 (Arangio Ruiz/Olivieri; gli autori per questo frammento invertono la disposizione stabilita da Orsi, ritenendo questo, pertanto, il *recto*; in questo contributo verrà mantenuta la disposizione assegnata da Orsi: le motivazioni sono quelle addotte da Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 221, 227); *ia[n de*, al fr. 8 *verso*, l. 2 (Arangio Ruiz/Olivieri).

³⁵ La notazione è di Arangio Ruiz/Olivieri, *Inscriptiones* cit. app. cr. ad l. 6.

³⁶ *Hostis* si legge per intero al fr. 5 *recto*, l. 4, e in modo assolutamente riconoscibile al fr. 3 *recto*, l. 5 (*host[is]*) e al fr. 12, l. 2 (*hos[tis]*); il pronome va con ogni probabilità integrato anche al fr. 1 *recto*, l. 6 (*ho[stis]*: Arangio Ruiz/Olivieri), al fr. 5 *verso*, l. 2 (*ho[stis]*: Arangio Ruiz/Olivieri), al fr. 9 *verso*, l. 1 (*ho[stis]*: Comparetti), e al fr. 10 *recto*, l. 2 (*h[ostis]*: Arangio Ruiz/Olivieri).

³⁷ Arist. *Pol.* 1274 b 5.

³⁸ Herond. *Mim.* 2.46 ss; sul passo si veda anche più diffusamente *infra*, nel testo.

³⁹ IG I³.104, ll. 14,15,21-22.

peraltro servita come imprescindibile punto di riferimento per le ipotesi di integrazione avanzate; e il confronto con essa può far pensare che anche nel codice calcidese la famiglia della vittima intentasse l'azione contro l'omicida. Ma io ritengo che si possa andare oltre: si è parlato, infatti, del comune denominatore alla base dei *nomima Chalkidikà*; e si è inoltre visto che nella legge cumana riportata da Aristotele nella *Politica* i parenti dell'ucciso prestavano una testimonianza che da sola serviva a far condannare il reo⁴⁰. Non è forse impossibile, allora, pensare che lo stesso principio valesse anche nel nostro testo, tanto più se si considera il rilievo che Caronda nelle sue leggi volle attribuire alla testimonianza: egli, come Aristotele stesso ancora afferma, sarebbe stato infatti il primo a istituire una particolare procedura, la *episkepsis*, a carico di chi fosse sospettato di aver testimoniato il falso⁴¹.

Accanto alla compagine genetica, compare nelle nostre lamine anche quella politica: essa è indicata dal numerale *tetraq(o)*, ricorrente su ben tre frammenti⁴², che deve con ogni probabilità riferirsi a un collegio magistratuale⁴³. Due le integrazioni proposte per il termine. La prima è *tetraqo[nta*, “quaranta”, postulata nell'edizione del *SEG*⁴⁴ e a quanto mi risulta ignorata dai commentatori dell'iscrizione: si tratterebbe, in effetti, di un *hapax*, ricostruito sulla forma dorica *tetrôkonta* (alternativa a *tetarakonta*) attestata in diverse iscrizioni⁴⁵. Proprio l'unicità della forma *tetraqo[nta* deve tuttavia indurre a preferire l'integrazione di Comparetti unanimemente accettata, ossia *tetraqo[si-*, “quattrocento”. Nell'accogliere questa lettura, Arangio Ruiz/Olivieri hanno stabilito un parallelo con la legge di Draconte in cui vengono menzionati i 51 efeti⁴⁶: e l'ipotesi del collegio giudicante è oggi pacificamente accolta⁴⁷. Ora, come credo, va messo in luce che, se davvero i

⁴⁰ Arist. *Pol.* 1269 a 1.

⁴¹ Arist. *Pol.* 1274 b 5.

⁴² In particolare: *tetraqo[*, fr. 1 *recto*, l. 4; *tetraq[*, fr. 2, l. 5; *tetraqo[*, fr. 7 *recto*, l. 1 (corrispondente al *verso* dell'edizione di Arangio Ruiz/Olivieri: cfr. *supra*, nt. 34).

⁴³ Comparetti, in Orsi, *Di un'anonima città* cit. 843s., sollevò inizialmente il dubbio che la cifra (da lui integrata, come tra breve si vedrà, con *tetraqo[si-*) si riferisse a una pena pecuniaria, ma concluse che essa, di gran lunga superiore rispetto alle altre che, come vedremo, figurano nell'iscrizione, sia molto più adatta a designare i giudici, o i membri di una *boulê*; nello stesso senso cfr. anche Arangio Ruiz/Olivieri, *Inscriptiones* cit. app. cr. ad fr. 1.

⁴⁴ *SEG* IV.64, app. cr. ad A4: «*magistratus ad quem ius capitale pertinebat*».

⁴⁵ Cfr. H.G. Liddel/R. Scott/H.S. Jones, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1966⁹, s.v. *tessarakonta*.

⁴⁶ Cfr. in part. IG I³.104, ll. 17,19,24-25, a loro volta restituite grazie a Dem. C. Macart. 1069.

⁴⁷ Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 128; Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 227. Nel corso del dibattito, il prof. M. Gagarin ha espresso i propri dubbi in merito al fatto che una cifra tanto alta possa riferirsi ai cittadini di pieno diritto, in grado di far parte di un tribunale: verosimilmente, ha sottolineato, essa doveva equivalere alla totalità della cittadinanza. Non mi sento tuttavia di condividere tale dubbio: posto infatti che la legge in questione

quattrocento fossero il corrispettivo degli efeti (o anche degli areopagiti, competenti nei casi di omicidio più grave), dovremmo postulare una partecipazione su scala molto più vasta della cittadinanza calcidese, rispetto a quella ateniese, all'attività dei tribunali per i delitti di sangue. Una prova in tal senso potrebbe essere fornita da un importante passo della *Politica* aristotelica, in cui lo Stagirita ricorda il provvedimento di Caronda teso a imporre a coloro che non prendevano parte alle attività del tribunale un'ammenda cospicua se ricchi, e irrisoria se poveri⁴⁸. Il passo, per la sua menzione di pene pecuniarie differenziate, è in genere usato in dottrina per supportare l'ipotesi che la costituzione di Caronda poggiasse su basi censitarie⁴⁹, ipotesi confortata anche dal parallelo posto da Platone tra il legislatore catanese e Solone⁵⁰; esso, inoltre, serve anche a dimostrare che nelle colonie calcidesi tutti i cittadini erano tenuti a partecipare come giudici ai tribunali. Proprio l'informazione

era la legge di una colonia calcidese (e non deve essere riferita al piccolo insediamento di Monte S. Mauro, dove essa era soltanto esposta), la possibilità di identificare nei quattrocento i componenti di un collegio giudicante non mi sembra irragionevole: benché non sia noto il numero medio dei cittadini di una colonia calcidese, dobbiamo tuttavia supporre che esso, nella seconda metà del VI secolo, superasse ampiamente le quattrocento unità. Una conferma indiretta potrebbe trovarsi, per esempio, nella notizia di Diod. 11.49, in cui si legge che Gerone, impadronitosi di Catania e di Nasso nel 476 a.C. (e dunque poco più tardi rispetto all'epoca in cui il nostro documento va collocato), trasferì gli abitanti delle due città a Leontini, e immise nel territorio conquistato 10.000 individui, presi per metà da Siracusa e per metà dal Peloponneso; sul punto si rimanda a G. Manganaro, *Per una storia della Chora Katanaia*, in *Catania antica, Atti del convegno della S.I.S.A.C.* (Catania, 23-24 maggio 1992), a cura di B. Gentili, Pisa-Roma 1996, 19ss.

⁴⁸ Arist. *Pol.* 1297 a 23; l'attendibilità del passo aristotelico è stata messa in dubbio, ma senza grande successo, da Mühl, *Die Gesetze* cit. 115s.

⁴⁹ A. Holm, *Catania antica*, Catania 1925, 9; Ciaceri, *Storia della Magna Grecia* cit. 44s.; Cordano, *Leggi e legislatori calcidesi* cit. 94; *contra* si veda tuttavia Pace, *Arte e civiltà* cit. 252, che intende il passo aristotelico nel senso che la legge di Caronda impediva ai ricchi di rifiutare la funzione di giudice, possibilità che era invece offerta ai poveri.

⁵⁰ Plat. *Resp.* 599 d. In aggiunta alle testimonianze di Platone e Aristotele ricordate nel testo, e a conferma delle basi censitarie della costituzione di Caronda, si deve ricordare innanzitutto la notizia di Heracl. Lemb. *Exc. Pol.* 55, che, pur definendo aristocratica la costituzione di Reggio, città retta dalle leggi di Caronda, ricorda tuttavia che i Mille, titolari del potere, erano scelti proprio su base censitaria (*apò timêmatôn*); in secondo luogo va menzionato il passo di Theophr. *Peri symbol.* fr. 97.5 *apud* Stob. *Anth.* 4.2.20, ove a Caronda è attribuita la legge sulla compravendita in base alla quale il venditore doveva esigere immediatamente il pagamento della merce, pena la perdita di ogni successivo diritto sull'acquirente: disposizione che, probabilmente, era intesa a mantenere la originaria suddivisione del censo (in questo senso cfr. Cordano, *Leggi e legislatori calcidesi* cit. 95, in cui è contenuta anche una breve discussione sulle diverse interpretazioni del passo). Sulla possibilità che la costituzione censitaria delle città calcidesi si fosse formata dopo la tirannide di Panezio, impadronitosi del potere a Leontini intorno al 600 a.C. (Aristot. *Pol.* 1310 b e 1316 a; Polyæn. 5.47), cfr. Cordano, *L'evoluzione sociale* cit. 306ss.

aristotelica, combinata con l'evidenza offerta dalle lamine, potrebbe dunque fornire una prova dell'esistenza, nelle città calcidesi, di un bacino di reclutamento dei giudici chiamati a pronunciarsi su fatti di sangue ben più ampio rispetto a quello ateniese del VI secolo: ad Atene, come è ben noto, gli efeti erano solo 51, ed erano scelti su basi aristocratiche⁵¹; il medesimo criterio serviva anche per la selezione degli areopagiti, ex magistrati chiamati a decidere sugli omicidi più gravi, il cui numero doveva essere sicuramente inferiore, e di molto, alle 400 unità⁵².

Quanto all'attività che il tribunale dei quattrocento era chiamato a svolgere, è evidente che essa dovesse contemplare l'irrogazione della pena. E proprio l'entità della pena, di cui nel nostro testo sono rimasti alcuni notevoli indizi, potrebbe rappresentare una delle più significative novità della legge di Caronda. I termini chiave si leggono su due distinti frammenti: su uno di questi, che rappresenta l'angolo superiore destro di una tavoletta (fr. 5 *recto*), le due righe iniziali (continue visto il carattere bistrofedico della scrittura) hanno conservato le parole *duo talan[ta* (Comparetti)⁵³; sul secondo (fr. 6 *recto*, l. 3) ricorre un altro numerale, questa volta *t]ria*, seguito dall'indicazione *ta*, integrato in *ta[lanta* (Comparetti). L'ammontare della somme previste – due e tre talenti – è considerevole⁵⁴, e per questo la dottrina è concorde nel riconoscere che si trattasse di pene pecuniarie a carico del reo⁵⁵; invero,

⁵¹ Poll. 8.125.

⁵² D.M. MacDowell, *Athenian Homicide Law in the Age of Orators*, Manchester 1963, 39ss. part. 41s., ritiene che il numero degli areopagiti, ovviamente variabile a seconda dell'età di elezione ad arconte e della longevità dei singoli, dovesse ammontare al massimo a 200 unità, risultando quindi molto più basso rispetto ai 500 o più componenti delle giurie popolari eliastiche. R.W. Wallace, *The Areopagos Council, to 307 b.C.*, Baltimore-London 1989, 11ss., pensa invece che dopo Draconte gli areopagiti altro non fossero se non gli efeti che sedevano nell'Areopago, e dunque in numero di 51.

⁵³ Il numerale è scritto in effetti con il digamma intervocalico, e Comparetti annotava: «non trovo esempio del *duo* con digamma; ma non è strano» (cfr. infatti ind. *duva*, umbr. *tuva*).

⁵⁴ Si è pensato che il talento a cui i frammenti si riferiscono sia quello euboico, e non quello siceliota, più leggero, il cui uso è però attestato soltanto a partire dal primo quarto del V secolo, e dunque da un'epoca più recente, anche se di poco, rispetto a quella in cui le nostre lamine vano collocate: cfr. Comparetti, in Orsi, *Di un'anonima città* cit. 843; N. Parise, *Il sistema della litra nella Sicilia antica tra V e IV secolo*, in *AIIN* 25 (1979), *Atti del IV Convegno del Centro Internazionale di Studi numismatici* (Napoli, 17-22 aprile 1977), 293ss., part. 301. Proprio la considerazione dell'alto valore di questa somma fa escludere la possibilità di un confronto con i due talenti menzionati nel processo raffigurato sullo scudo di Achille in *Il. 18.507*, che dovevano al contrario rappresentare una cifra alquanto irrisoria; sul punto si rimanda a G. Glotz, *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris 1904, 127s.

⁵⁵ Comparetti, in Orsi, *Di un'anonima città* cit. 843; Dunbabin, *The Western Greek* cit. 128; Vallet, *Rhègion et Zancle* cit. 318; Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 225; Ead., *L'evoluzione sociale* cit. 308; S. von Reden, *Money, Law and Exchange: Coinage in the Greek Polis*, in *JHS* 117 (1997) 154ss., part. 162 (in quest'ultimo contributo si accenna

altri elementi presenti nel testo contribuiscono a confermare questa ipotesi. Così, è stata ravvisata un'ulteriore indicazione di somma pecuniaria al rigo successivo del frammento su cui si legge *duo talanta* (fr. 5 *recto*, l. 3): qui si possono distinguere le lettere *era ena*, che Comparetti volle integrare con *stat]era hena*. Ma questa integrazione non fu accolta da Arangio Ruiz/Olivieri, e appare in effetti dubbia tanto per la strana collocazione del numerale, che segue anziché precedere l'indicazione della moneta, quanto anche per il suo ammontare, di gran lunga inferiore rispetto ai due e ai tre talenti altrove indicati. Nessuno ha poi segnalato, a quanto mi risulta, due ulteriori difficoltà formali che l'integrazione *statera hena* solleva: la lettura del numerale *hena* appare incerta per il fatto che nel testo manca il segno grafico *het*, altrove sempre utilizzato per segnalare l'aspirazione iniziale; certo, si può pensare a un errore dello *sculptor*, ma la circostanza si presenta anomala proprio per la correttezza ortografica che questi dimostra nelle altre parti leggibili delle lamine. Per di più, il rigo successivo (che continua *ena*, dato il *boustrophedon*) inizia con un segno grafico verticale in tutto simile a quello che altrove, e in modo incontrovertibile, indica *iota*. Comparetti, per giustificare la lettura *stat]era (h)ena*, intese questo segno come barra di divisione tra due differenti articoli della legge: ma sarebbe, questa, un'ulteriore stranezza, visto che altrove lo *sculptor* fa sempre uso, a questo scopo, dei due punti. Per queste ragioni io ritengo sia possibile e opportuno leggere non già *hena* ma *enai*, infinito presente di *eimi*: così facendo sarebbero superate le due difficoltà create dall'assenza dell'aspirazione *het* e dall'interpretazione del segno grafico verticale. *Enai* invece di *einai* non rappresenta un problema, e non deve indurre a pensare a un errore di scrittura: l'assenza del dittongo si può intendere come normale alternanza grafica *e/ei*, comune nei documenti epigrafici del tempo (si pensi, nella legge di Draconte, a *ktenai*, in luogo di *kteinai*⁵⁶). Nel quadro così delineato, con la lettura *stat]era enai*, troverebbe una sua più opportuna collocazione l'ipotesi formulata da F. Cordano, secondo la quale la parola *statera* poteva essere menzionata in aggiunta a un valore posto prima, e di cui non è rimasta traccia, come variante di pena⁵⁷.

Al di là di questo passaggio controverso, comunque, vi sono nelle lamine altri spunti che, oltre alle indicazioni numeriche individuate, possono confermare l'ipotesi delle somme pecuniarie come pene a carico del reo. Un primo indizio può forse trovarsi in un frammento su cui sono leggibili le lettere *emoi* (fr. 2, l. 6): Comparetti propose l'integrazione *d]e moi]ran*, a indicare la "parte della somma" che l'omicida era tenuto a versare alla famiglia dell'ucciso⁵⁸. Un dato più attendibile ricorre su un altro frammento (fr. 8 *recto*, l. 4), dove si legge *apoi*, integrato da

anche alla possibilità che il talento possa essere inteso, al pari di stateri, dracme e oboli, come unità di peso).

⁵⁶ IG I³.104, e.g. (per limitarci solo alle attestazioni sicure) ll. 16-17, 18, 20.

⁵⁷ Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 225; la lettura *era enai*, priva però di integrazione, si trova nell'edizione del *SEG*.

⁵⁸ Nel *SEG* si propone invece la lettura *d]emoi*.

Comparetti con *apoina* e da Arangio Ruiz/Olivieri con *apoinan*: in entrambi i casi, comunque, con un termine atto a indicare la composizione tra le parti⁵⁹. Il medesimo termine poteva forse comparire anche in un ulteriore frammento (fr. 3 *recto*, l. 8), dove, tuttavia, sono riconoscibili soltanto le prime tre lettere, *apo*, suscettibili di integrazioni differenti rispetto ad *apoina* o *apoinan*: il confronto con la l. 30 della legge di Draconte (*tos de androphonos echseinai apoktenen*) ha indotto Arangio Ruiz/Olivieri a considerare anche l'ipotesi di leggere sul frammento in questione un termine legato al tema *apokten-*. Comunque sia, la verosimile presenza del termine *apoina* o *apoinan* in almeno una circostanza può portare a pensare che la legge parlasse di un "riscatto": in questo senso, come tariffa fissa di composizione stabilita dalla *polis*, potrebbero essere allora intese le somme *tria talanta*, *duo talanta*, ? *statera*⁶⁰.

⁵⁹ La possibilità di una composizione tra le parti potrebbe essere confermata anche dalle parole contenute nel rigo successivo (fr. 8 *recto*, l. 5), se si potesse provare la correttezza dell'integrazione di Comparetti *the]lei di[donai*.

⁶⁰ Così già Comparetti, in Orsi, *Di un'anonima città* cit. 830ss. Se davvero la legge parlava di un riscatto (*apoina*), si dovrebbe mettere in discussione la supposizione avanzata da Vallet, *Rhègion et Zancle* cit. 318, secondo cui le somme previste avrebbero potuto corrispondere contemporaneamente a una composizione per la famiglia e a una ammenda dovuta alla città. Tale conclusione, di cui l'autore non fornisce ulteriori delucidazioni, è probabilmente giustificata dal confronto con la già ricordata legge che nella *Politica* (1297 a 23) Aristotele attribuisce a Caronda, e che prevedeva una multa dovuta – evidentemente alla *polis* – dai cittadini che non partecipavano alle attività dei tribunali: multa considerevole per i ricchi e minima per i poveri. Tale dato non può tuttavia portare alla conclusione che nel sistema normativo calcidese la *polis* debba essere sempre, in tutto o in parte, destinataria delle pene pecuniarie stabilite dalla legge, tanto meno se tale legge riguarda, come nel nostro caso, l'omicidio, reato che nel diritto greco fu sempre sentito come questione essenzialmente privata anche quando venne sottoposto al controllo della *polis*. L'ipotesi di Vallet è peraltro smentita dal significato etimologico del sostantivo *apoina* e del verbo derivato *apoinao*, derivati per apologia da *apo-poinê* (sull'etimologia e la storia del termine si rimanda a Glotz, *La solidarité* cit. part. 109s. nt. 3), nonché dal valore dei termini nel contesto in cui sono di regola inseriti. Sin dai poemi omerici, infatti, tanto *poinê* quanto *apoina* sono sempre usati a indicare il complesso dei beni offerti da un privato a un altro privato a titolo di riscatto o di compensazione: se ci limitiamo agli esempi più significativi, è così per gli *apoina* infiniti che Crise offre ad Agamennone per la liberazione della propria figlia (*Il.* 1.13; 20; 23; 95; 111; 372; 377); è così per gli *apoina* che l'Atride è pronto a versare ad Achille perché questi desista dalla propria ira (*Il.* 9.120; 19.138); è così per la *poinê* che, nella celeberrima descrizione del processo raffigurato sullo scudo di Achille, l'omicida offre di pagare o ha pagato (l'interpretazione, come è noto, è controversa) a uno dei familiari dell'ucciso (*Il.* 18.498 e in questo senso cfr. anche 9.633; 636). Tale valore i termini conservano anche in una fase più matura, più "giuridica" rispetto a quella dei poemi omerici. Vero è, in effetti, che negli autori del V e del IV secolo *poinê* e *apoina/apoinan* possono indicare la somma di denaro versata allo stato a titolo di riscatto di un prigioniero (cfr. *e.g.* Hdt. 6.79; 7.134.13 e 136.9.); ma è altrettanto vero che il significato originario si mantiene con riferimento a quegli ambiti – come quello dell'uccisione di un uomo – sentiti di competenza esclusiva

Si tratta, come è evidente, di una soluzione ben più mite rispetto al taglione che Zaleuco aveva previsto nel “codice” locrese⁶¹; e ben più mite anche dalle sanzioni fissate per l'omicidio da Draconte, il quale aveva stabilito la condanna a morte per chi avesse ucciso con premeditazione (*ek pronoias*), e l'esilio per chi fosse risultato colpevole di un omicidio commesso senza premeditazione (*mê ek pronoias, akousios*)⁶²; vero è che in quest'ultimo caso i parenti potevano accordarsi per la concessione del perdono (*aidesis*) e dunque per una composizione pecuniaria, ma questa non era poi quantificata, bensì solamente regolamentata come possibilità⁶³.

A questo proposito, peraltro, va posto in luce un altro importante fattore: qui tanto il termine *apoina* quanto l'indicazione delle somme di denaro si trovano o sulla parte più recente, il *recto*, o su frammenti non opistografi, che come abbiamo detto dovevano rappresentare delle aggiunte rispetto al testo originario della legge. Sebbene questo fatto possa essere ascritto a una mera casualità, tuttavia non si può neppure escludere che le somme rappresentino una delle novità introdotte nella seconda redazione della legge: forse le disposizioni più antiche autorizzavano i parenti dell'ucciso a uccidere a loro volta l'omicida, e dunque mantenevano la

della famiglia, e dunque dei privati, in cui la *polis* può al limite intervenire con una funzione di controllo o per stabilire la pena, che la famiglia deve poi far scontare. Una conferma della funzione “privata” del termine si trova nella legge di Draconte: questa, alla l. 31, integrata sulla scorta di un passo della *Contro Aristocrate* demostenica (28), stabilisce la possibilità di uccidere, o in alternativa di condurre con *apagogê* davanti agli Undici, gli assassini che, dopo essere stati condannati all'esilio in quanto giudicati colpevoli di omicidio non premeditato (*phonos mê ek pronoias*), fossero ritornati in patria senza aver ottenuto il perdono (*aidesis*) dai parenti dell'ucciso; non era lecito però torturarli né patteggiare un riscatto (*apoinan*) per risparmiare loro la vita, pena il pagamento del doppio del danno. È significativo che, nel commento che segue la citazione della legge (33), Demostene glossi *to mêd'apoinan* con *mê chrêmata prattesthai*, in cui *prattesthai*, alla diatesi media, indica proprio il fatto di esigere il pagamento a proprio esclusivo vantaggio, e senza dunque che la *polis* tragga profitto alcuno da tale transazione.

⁶¹ Per il taglione in vigore a Locri cfr. Dem. *C. Tim.* 140.

⁶² La distanza tra le soluzioni adottate da Caronda, Zaleuco e Draconte è in effetti più apparente che reale, se si pensa che le tre realtà giuridiche possono essere considerate come tre modalità diverse, ma comunque afferenti a un comune bacino, di superamento del sistema della vendetta privata. Zaleuco, con la sua legge del taglione, trasforma la vendetta privata in una pena prevista e controllata dalla *polis*. Caronda e Draconte proseguono invece le strade che già in epoca precittadina, come i poemi omerici attestano, erano state percorse per porre fine alle faide tra *genê*: il primo sostituisce la precedente composizione volontaria tra le parti con una composizione obbligatoria e legale; l'altro fa assurgere l'esilio, che in età omerica era soltanto un rimedio di fatto, a una vera e propria pena.

⁶³ Sulle regole della *aidesis* nella legge di Draconte si vedano, per tutti, Glotz, *La solidarité* cit. 309ss.; MacDowell, *Athenian Homicide Law* cit. 110ss., part. 123ss.; sulle finalità della regolamentazione dettagliata della *aidesis* si veda poi il contributo di M. Gagarin in questo volume.

vendetta privata limitandosi a controllarla e a regolamentarla; la legge più recente, al contrario, poteva essere volta a mitigare questo regime, in modo tale che il reo avesse la possibilità di riscattarsi pagando la pena pecuniaria preventivamente stabilita dalla *polis*⁶⁴.

La previsione di una simile pena nelle nostre lamine trova una sua armonica collocazione all'interno del sistema normativo calcidese descritto dalle fonti. La particolare mitezza di Caronda è ricordata da Diodoro a proposito della sanzione da lui prevista per chi avesse abbandonato lo schieramento in battaglia o avesse rifiutato di prendere le armi: non già la morte, come stabilito dagli altri legislatori, bensì – provvedimento che lo stesso Diodoro definisce *philanthrôpotos* – l'esposizione per tre giorni nella pubblica piazza in vesti femminili⁶⁵. Anche la pecuniarietà della condanna è un motivo ricorrente nelle leggi calcidesi⁶⁶: abbiamo già ricordato della pena *megalê* per i ricchi e *mikrà* per i poveri in caso di mancata partecipazione all'attività del tribunale, che Aristotele attribuisce a Caronda⁶⁷. E di pene in denaro stabilite dal legislatore catanese in funzione risarcitoria parla anche il poeta alessandrino Eronda nel secondo dei suoi *Mimiambi*, quando ricorda che, in base alle leggi di Caronda vigenti a Kos, esisteva uno specifico tariffario per diversi casi di danneggiamento: chi rompe la porta della casa altrui deve pagare una mina; alla stessa multa è condannato chi prende a pugni un uomo; chi incendia o viola il domicilio altrui deve pagare mille dracme; chi causa un danno è punito con una sanzione al doppio⁶⁸. Sussiste, è vero, il dubbio sulla genuinità dell'attribuzione a Caronda del codice in vigore a Kos: nondimeno, la notizia è stata giudicata fondata

⁶⁴ Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 225.

⁶⁵ Diod. 12.11.16. Abbiamo in precedenza accennato alla scarsa attendibilità di Diodoro: ma in tale circostanza non vi sono fondati motivi per dubitare della genuinità della legge, la cui paternità è unanimemente ricondotta dalla dottrina al legislatore catanese: cfr. Ciaceri, *Storia della Magna Grecia* cit. 32; Crispo, *Contributo* cit. 118 (entrambi gli autori ritengono comunque che tale disposizione non sia originale di Caronda, in quanto già Zaleuco doveva averla prevista nella sua opera legislativa).

⁶⁶ Per la pertinenza tra il sistema delle condanne pecuniarie e la costituzione delle città calcidesi cfr. Vallet, *Rhègion et Zancle* cit. 319s.; l'autore, oltre alle disposizioni ricordate nel testo, annovera tra le leggi ispirate al principio risarcitorio anche quella relativa alle epiclere, citata da Diod. 12.18.3: il parente più prossimo poteva decidere di non sposare l'ereditiera, ma nel caso doveva sborsare a titolo di compensazione 500 dracme. Non vi sono dubbi che nella legislazione calcidese trovasse posto una normativa sulle epiclere, come conferma un passo della *Politica* aristotelica riferito ad Androdama (Arist. *Pol.* 1274 b 23): il passo di Diodoro, tuttavia, non parla della disposizione originaria, bensì di un successivo emendamento a essa, che dunque potrebbe appartenere alla legislazione di Turi. Sul punto cfr. Cordano, *Leggi e legislatori calcidesi* cit. 97 e nt. 2.

⁶⁷ Arist. *Pol.* 1297 a 23.

⁶⁸ Herond. *Mim.* 2.46ss.

da Carlo Castello, nel suo intervento al *Symposion* del 1988⁶⁹, ed è inoltre confermata dai minuziosi dettagli nella descrizione delle offese e delle relative pene, in perfetto accordo con la già ricordata *akribeia* attribuita a Caronda da Aristotele⁷⁰.

La *akribeia* analitica e la mitezza come criterio ispiratore delle pene pecuniarie della legge di Monte S. Mauro ben si combinano, dunque, con le informazioni delle fonte letterarie, confermandole. Più arduo è invece stabilire quali fossero le ragioni della diversificazione (due, tre talenti, ? statere) delle pene, ovvero il contenuto sostanziale delle singole previsioni.

Un'ipotesi al riguardo venne avanzata da Orsi e sostenuta poi da Arangio Ruiz/Olivieri: questi postularono che al fr. 4 (non opistografo) fosse prevista l'eventualità di un omicidio commesso in un tempio, ovvero la possibilità che l'omicida avesse trovato rifugio in un tempio. Nel frammento, infatti, le lettere del primo rigo, *ephonana*, potrebbero essere integrate con *Pers]ephona na[os*, e di conseguenza quelle dei due righi successivi, *kaitesathen*, con *kai tes Athen[as*, da riferire al tempio di Atena. Sussiste tuttavia il dubbio, già segnalato da Comparetti, della forma dorica *Persephona*, in un testo ionico in cui i dorismi sono del tutto assenti: e infatti lo stesso Comparetti proponeva di integrare alla l. 1 *epistr]ephon* piuttosto che *Pers]ephona*⁷¹.

Al di là di questa ipotesi, è possibile pensare che le pene pecuniarie presenti sulle lamine fossero «calibrate su differenti circostanze nella colpa»⁷², e dunque diversificate sulla base del grado di volontarietà dell'agente: il paragone proposto, e in verità più spontaneo al riguardo, è ancora quello con la legge di Draconte, che allo stesso modo aveva indicato pene diverse a seconda del diverso atteggiamento mentale di chi uccideva. Ma è davvero possibile che la medesima classificazione fosse contemplata anche nelle tavolette calcidesi? L'ipotesi è timidamente avanzata da Arangio Ruiz/Olivieri nell'apparato critico al fr. 3 *recto*, l. 3, che conserva le lettere *iant*; le prime tre potrebbero in effetti rappresentare la terminazione di *pronoian*, congettura formulata proprio sulla base del confronto con la linea 11 della legge di Draconte: *kai eam me ek pronoias ktenei tis tina*. Ma si tratta a mio avviso di ipotesi dubbia: infatti mi pare che si potrebbe con uguale verosimiglianza intendere *ian* come la consueta particella condizionale introduttiva dei diversi

⁶⁹ C. Castello, *Sulla legislazione attribuita a Caronda nel secondo Mimiamo di Eroda*, in *Symposion 1988*, Köln-Wien 1990, 361ss., part. 366ss.

⁷⁰ Sulla legge contenuta nel mimiambo di Eroda cfr. inoltre Arangio Ruiz/Olivieri, *Inscriptiones* cit. 224 (in cui viene formulata l'ipotesi che le leggi di Caronda siano state portate a Kos per il tramite del siciliano Cadmo, di cui è notizia in Hdt. 6.22 e 7.164).

⁷¹ Alle ll. 2-3 lo stesso Comparetti, in luogo di *kai tes Athen[as*, leggeva *naites* (= *naetes*) *Athen[aiou*, "abitante o rifugiato nel tempio di Atena": lettura ben poco plausibile visto che la prima lettera del rigo 2 non è N (*naites*) ma piuttosto K (dunque *kai tes*). A proposito di questo frammento, va ancora segnalato che Comparetti, proponendo di intendere il segno di incerta lettura dopo *Athe* come M piuttosto che come N, annotava: «ed allora si potrebbe pensare ad *athemistos*, o ad altro di simile a base di *themis*».

⁷² Così Cordano, *Le leggi calcidesi* cit. 225.

commi della legge, e integrare poi la successiva *t* con *te*, in modo da leggere *ian te*, “e se”.

Nella nostra legge non vi sono dunque indizi sicuri per affermare che la valutazione dell'elemento soggettivo del reato era alla base della diversificazione della pena. Del resto non è per nulla scontato che essa, al pari di quella di Draconte, prendesse in considerazione l'atteggiamento mentale dell'omicida: elemento notoriamente irrilevante nel regime di vendetta privata che la legge mirava gradualmente a superare. Credo pertanto che per spiegare la presenza di differenti pene pecuniarie nelle nostre lamine si possa formulare una differente ipotesi, ancora una volta grazie al confronto con le fonti letterarie. L'informazione che interessa è di nuovo quella fornita dal passo già menzionato della *Politica* aristotelica relativa alle pene maggiori o minori imposte rispettivamente ai ricchi e ai poveri per la loro assenza dai tribunali⁷³. Abbiamo visto che tale previsione di pene differenziate in base al reddito trova la sua collocazione e giustificazione più opportuna in un sistema censitario. È lecito dunque domandarsi se proprio questo criterio, e non già quello della valutazione dell'elemento soggettivo, non possa servire a dare ragione anche delle pene pecuniarie presenti nella legge di Monte S. Mauro⁷⁴. Se così fosse, allora, la legge non si limiterebbe a presentare carattere mitigativo rispetto alla precedente vendetta, ma si arricchirebbe anche di contenuti “democratici”: la composizione pecuniaria non era più stabilita dai parenti della vittima, secondo quanto attesta per l'età più antica l'*epos* omerico, ma era fissata per legge in modo proporzionale alla ricchezza del reo, in modo tale da essere accessibile a tutti⁷⁵. Sarebbe allettante, al riguardo, mettere a confronto il nostro documento con il “codice” di Gortina, in cui pure era previsto un tariffario – non in caso di omicidio ma di violenza sessuale e di *moicheia*⁷⁶ – differenziato sulla base dell'appartenenza di offeso e offensore alle diverse classi in cui la popolazione era suddivisa⁷⁷. Ma a

⁷³ Arist. *Pol.* 1297 a 23.

⁷⁴ Alla medesima possibilità accenna anche, in quello che sembra un ripensamento rispetto a quanto affermato nell'articolo del 1986 (*Le leggi calcidesi* cit.), Cordano, *L'evoluzione sociale* cit. 303ss., part. 308s.

⁷⁵ Ci si potrebbe domandare che cosa accadeva nel caso in cui l'omicida non fosse stato in grado di pagare la pena prevista dalla *polis*. Nel quadro delineato, in cui si è supposto che la seconda redazione della legge fosse tesa a mitigare un precedente regime che autorizzava sangue in cambio di sangue, è lecito pensare che la sanzione alternativa rimanesse la morte: tanto più se intendiamo in questo senso il dativo strumentale *tha|natoi* alla l. 7 del fr. 3 *recto*.

⁷⁶ IC IV 72 col. II 2-45, sulla cui interpretazione si veda, per tutti, A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997, 21ss.

⁷⁷ L'opportunità di un simile confronto parrebbe peraltro suggerita dallo stesso Aristotele (*Pol.* 1274 a 23), che, pur senza accoglierla, riferisce della tradizione che in qualche modo legava Caronda a Creta, facendo del legislatore catanese un discepolo di Zaleuco, a sua volta istruito nella *nomothesia* da Taleta di Gortina. La convinzione che Creta sia stata patria delle prime leggi scritte (cfr. G. Camassa, *Aux origines de la codification écrite des lois en Grèce*, in M. Detienne [cur.], *Les savoirs de l'écriture en Grèce*

ben vedere, nell'ipotesi che ho formulato per le lamine di diversificazione delle pene in base al reddito, la somiglianza tra la legge calcidese e quella cretese è più apparente che reale: la suddivisione in classi presupposta dal "codice" di Gortina, infatti, nulla ha a che fare con il reddito, perché si basa piuttosto sullo *status libertatis* (liberi – schiavi) e probabilmente *civitatis* (liberi/cittadini – *apetairoi*⁷⁸).

Con la sua previsione di pene proporzionali al censo, dunque, la nostra legge sull'omicidio confermerebbe da sola la distanza, implicitamente sottolineata da Platone⁷⁹, della normativa calcidese rispetto a quella attica-draconiana, e si rivelerebbe inoltre unica nel suo genere. Si potrebbe obiettare che tale aspetto, tanto importante e innovativo, sarebbe stato messo in luce da Aristotele, che invece si limita a sottolineare come l'unica novità introdotta da Caronda sia la *episkepsis* per la falsa testimonianza⁸⁰: ma tale silenzio non è necessariamente significativo, se si pensa che anche a proposito di Draconte lo Stagirita annotava come nella sua *politeia* non vi fosse alcun elemento particolare, fatta eccezione per la gravità delle pene⁸¹. Si potrebbe inoltre supporre che della legge non rimase più evidenza quando la costituzione censitaria delle città calcidesi venne cancellata con le conquiste dei tiranni di Gela, Ippocrate prima e Gelone poi, all'inizio del V secolo⁸²: data che coincide con quella della distruzione del centro di Monte S. Mauro⁸³. Fortunatamente, il bronzo su cui la nostra legge venne incisa sopravvisse, anche se in modo molto malconcio, all'incendio dell'edificio in cui era stata esposta.

ancienne, Lille 1992, 130ss., part. 139ss., anche in Id., *La codificazione* cit. 619ss. con bibliografia ivi citata) potrebbe senza dubbio deporre a favore di questa ipotesi, per la quale in effetti alcuni autori sembrano propendere: cfr. Pace, *Arte e civiltà* cit. 250s.; Smith, *Early Greek Codes* cit. 196; Bonner-Smith, *The Administration of Justice* cit. 80s., questi ultimi a proposito della somiglianza tra il codice gortinio (cfr. IC IV 72 col. II 7-9) e quello di Caronda (cfr. Herond. *Mim.* 2.46ss.) riguardo la violenza a una schiava, punito rispettivamente con una pena di 5 dracme e con la condanna a pagare il doppio del danno.

⁷⁸ Al riguardo cfr. Maffi, *Il diritto di famiglia* cit. 12.

⁷⁹ Plat. *Resp.* 599 d-e (il passo, già in precedenza menzionato, distingue nettamente le leggi calcidesi da quelle attiche e da quelle doriche).

⁸⁰ Arist. *Pol.* 1274 b 5.

⁸¹ Arist. *Pol.* 1274 b 15. Va aggiunto che altrettanto irrilevante è il silenzio di Diodoro, non solo per la generale inattendibilità delle leggi che egli attribuisce a Caronda, ma anche perché, a tacer d'altro, non vi è in lui alcuna traccia del provvedimento contro i rei di falsa testimonianza, che era invece tanto significativo per Aristotele.

⁸² Hdt. 7.153-156. cfr. Dunbabin, *The Western Greeks* cit. 378s.; Spigo, *L'anonimo centro greco* cit. 31ss.; Cordano, *L'evoluzione sociale* cit. 309ss.

⁸³ Orsi, *Di un'anonima città* cit. 845s. ipotizzava invece che la fine dell'insediamento greco fosse stata opera di Ducezio, che nella prima metà del V secolo guidò i Siculi a una rivolta nazionale contro tutto ciò che era greco.

Frgm. 1

b) verso



..... ρρ (?)
ο απ
..... γ .

L. 1 ρα

L. 3 ς

Frqm. 2 (ex multis reliquiis restitutum)
 (mm. 75 × 65, non opisthographum)



· · · · ·	μον	· · · · ·
· · · · ·	·: ταδε υι	· · · · ·
· · · · ·	φαναι:	· · · · ·
· · · · ·	νται:	· · · · ·
5 · · · · ·	τετραφ[οσι	· · · · ·
· · · · ·	ε μοι	· · · · ·

Frgm. 3 (mm. 90 × 50)

Fr. 3 « accartocciato nei lembi inferiori, che non si possono aprire, svolgere e leggere, senza sottoporli ad un'altissima temperatura, che danneggerebbe la lamina » Orsi.

a) *recto*

. σις
 εF
 ιαν τ
 ταμ
 5 : βοστ[ις
 δας . κ
 νατοι : ε
 απο
 ρον[ε]α[ς



Frqm. 3

b) *verso*

.....

 δαι : κα
 5 τού]ς : φον[έας
 ἀφ'εγε.
 ανο
 ενοις
 μεδ
 τα.

Frqm. 4 (mm. 68 × 49)

Angulus superior laminae, non opisthographus



εφονα: να
. νος : και τε-
ς αθεν
. δαυ
5 . . ις

Frgm. 5

(mm. 64 × 55)

Pars superior dextera laminae rectis angulis. « Poiché anche il frammento precedente costituisce l'angolo superiore d. di una lamina non opistografa, se ne conclude che le tabellette erano per lo meno due » Orsi.

a) *recto*

..... οἴτις : δύ-
 Fo τάλαν[τα]
 ερα ενα
 I ἡόστις α
 5 κλειδα .
 .. σοι

L. 3 στατ]έρα

L. 6 σον

Frgm. 5

b) verso



..... εἰ
ἀόστια
..... μ . ὑπε
ιδν
.....

Figm. 6

« Risulta da due pezzetti opistografi congiunti, che uniti misurano mm. 44 × 44 » Orsi.



recto

..... ναί ε
 φ]όνιαι
 τρία τά[λαντα
 αυ τε



verso

..... ηπεριον
 προς φονεας

Frgm. 7

mm. 65 × 40 « molto contorto a caldo » Orsi.



recto

..... τετραφο[σι]
 ας : ἰά[ν δέ]
 ον αρ
 ρον
 5

verso

..... Ε
 οιοι
 χο
 θιετ
 5 αν συ
 ον : τ
 οχοι : ἰ[άν δέ] ..

L. 1 τετραφο[σιος]

Frgm. 8 (mm. 59 × 38)

*recto**verso*

. α :
 ειπ
 σιαρ
 αποι
 5 λει δι
 θ

. ιδ
 : ιά[ν δε
 ον
 φσι
 5 νε
 τρ

Figm. 9 (mm. 54 x 28)



recto

..... ἰάν [δὲ]
 εὐοῦς ὕ
 ι : ἔ σὺν
 φ

verso

..... αἰ : ἠό[στις δὲ]
 εὐοῖ
 δ

Frqm. 10 (mm. 30 × 47)

(« di lettura disperata » Orsi)



recto

.....
 ον : ἁ[όστις δὲ]
 εFo
 οσσετ



verso

.....
 σαμ
 εσυνδ
 ετ

Frgm. 11 (mm. 29 × 28)



recto

..... ε χο
 χεσθ
 π



verso

..... και
 ?

1 « Il prof. Comparetti ritiene impossibile il segno χ, per quanto evidente nell'originale e quindi nel facsimile » Orsi 2 ... χεσθ[αι Comparetti, fortasse ἐνέ]χεσθ[αι.

Frgm. 12 (mm. 30 × 22, non opisthographum)



..... ε
 ἡσ[τις δὲ
 προτ

